

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista

Verona, 17 maggio 2023

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 20/2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Applicabilità in relazione al modello Redditi 2023

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

SOMMARIO

1. Applicazione degli isa.....	1
2. Contenuto del modello.....	2
3. Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali.....	3
4. Profili sanzionatori.....	3
5. Regime premiale.....	3
6. Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento	4

1. APPLICAZIONE DEGLI ISA

L'applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA).

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le

quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d'imposta una causa di esclusione.

Soggetti esclusi dagli ISA

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d'imposta 2022.

Esclusioni	Compilazione del modello ISA
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	No
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	No
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	No
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	No
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari	No
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	No
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	No

Esclusioni	Codice da riportare nei modelli REDDITI	Compilazione del modello ISA
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	9	No
Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017 (causa di esclusione non ancora operativa)	10	No
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	11	No
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U	12	No
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U	13	No

Le ripercussioni sull'economia dell'aumento dei prezzi dell'energia, unitamente alle conseguenze della pandemia, hanno determinato l'introduzione di una specifica causa di esclusione che interessa i soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2021.

2. CONTENUTO DEL MODELLO

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

3. INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

5. REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (prov. AE 27.4.2023 n. 140005).

Si segnala che l'operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l'applicazione del regime premiale.

Beneficio	Livello minimo di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none">• 50.000 euro annui, relativamente all'IVA;• 20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.	8 (per il 2022) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.	8 (per il 2022) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Esclusione dalla disciplina delle società non operative.	9 (per il 2022) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)

Beneficio	Livello minimo di affidabilità richiesto
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5 (per il 2022) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8 (per il 2022)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 (per il 2022) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)

I benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2022 o alla media dei giudizi relativi al 2021 e al 2022, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2023 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2024) e nei primi tre trimestri del 2024 (risultanti dai relativi modelli TR).

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

6. UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO

Ai fini della definizione delle strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi